

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero del provvedimento	324
Data del provvedimento	22-02-2018
Oggetto	Delibera/determina a contrarre
Contenuto	Approvazione progetto esecutivo e indizione gara per l'affidamento dei "lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee da eseguire presso il Presidio "Misericordia e Dolce" di Prato.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	DELL'OLMO MANUELE
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
Direttore della Struttura	GAVAZZI GIANLUCA
Responsabile del procedimento	CARLINI ESTERINA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
240.272,15	Presidio Ospedaliero in corso d'opera	0102800003	2018
225	Oneri vari di gestione	2209900009	2018

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	4	Verbale di validazione progetto esecutivo
B	3	Relazione del Responsabile Unico del Procedimento
C	49	Capitolato speciale di appalto
D	23	Schema di lettera contratto
E	1	Quadro economico dell'intervento

Tipologia di pubblicazione	Integrale	Parziale
-----------------------------------	-----------	----------

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la Legge Regionale n. 84/2015 recante *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”*;

Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana centro n. 1 del 07.01.2016 con cui viene preso atto della costituzione dell’Azienda USL Toscana centro ai sensi della LRT 40/2005e ss.mm.ii;

Viste:

- la delibera n. 1201 del 09.10.2017 *“Preso d’atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149 del 5 ottobre 2017. Riattivazione dell’efficacia del contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dr. Paolo Morello Marchese per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana centro”*;
- la delibera n. 1202 del 09.10.2017 con la quale il Dr. Emanuele Gori è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda USL Toscana centro e la Dr.ssa Rossella Boldrini è stata confermata nell’incarico di Direttore dei Servizi Sociali;

Vista la delibera n. 1011 del 30.06.2016 di nomina del Vice Direttore Amministrativo;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale;

Richiamate:

- le delibere n. 826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo dipartimentale dell’Azienda USL Toscana centro e n.1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana centro;
- le delibere n.827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’Azienda USL Toscana centro, n.861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, n.1965 del 29.12.2016 con la quale sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore dello Staff Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa;
- la delibera n. 242 del 29.09.2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture afferenti ai dipartimenti dell’Area Tecnico Amministrativa;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”*, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive*

2004/17/CE e 2004/18/CE” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”;

- le linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016, pubblicate sulla G.U.R.I. n. 274 del 23 novembre 2016;

Premesso:

- che, nel piano investimenti 2017-2018-2019, adottato con delibera n. 1200 del 31.7.2017 (con le schede di dettaglio approvate con deliberazione del Commissario nr. 190/2017), in corso di approvazione da parte della Giunta regionale toscana, è inserito l’intervento denominato “Lavori di demolizione e bonifica degli immobili dismessi del vecchio Ospedale “Misericordia e Dolce” di Prato, per un importo complessivo di € 7.810.000,00, finanziato, per euro 7.119.724,89 con fondi aziendali, mediante contrazione di mutuo, e per euro 690.275,11 con ricavato di alienazione dei materiali di recupero;

Ricordato:

- che con delibera n. 1286 del 30.10.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di demolizione selettiva e meccanica degli edifici costituenti l’ex Presidio Ospedaliero “Misericordia e Dolce” di Prato;
- che con la stessa deliberazione è stato tra l’altro approvato il quadro economico dell’intervento complessivo che evidenzia una spesa di € 7.808.637,54, nell’ambito del quale è compreso anche il lavoro di rifacimento del quadro generale “Vecchio Ospedale” e ripristino funzionalità linee da eseguire presso il Presidio “Misericordia e Dolce” di Prato;

Considerato che si rende necessario attivare le procedure per l’affidamento dei “lavori di rifacimento del quadro generale “Vecchio Ospedale” e ripristino funzionalità linee da eseguire presso il Presidio “Misericordia e Dolce” di Prato;

Dato atto che, con determina dirigenziale n. 1752 del 12.9.2017, è stato affidato l’incarico professionale per la progettazione esecutiva dei lavori di rifacimento del quadro generale di bassa tensione del presidio “Misericordia e Dolce” di Prato al Perito Industriale Ferruccio Dall’Armi di Firenze, con studio in via Piero Jahier, 8 - Firenze;

Visti gli elaborati del progetto esecutivo redatti dal Perito Industriale avanti indicato, validati in data 12.01.2018, dal Responsabile unico del procedimento (RUP), Collaboratore Tecnico Perito Industriale Gianluca Pardini, descritti nel verbale di validazione, allegato come parte integrante alla presente deliberazione sotto la lettera A)

e ritenuto di approvarli;

Richiamata la delibera nr. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica”, nella quale si stabilisce che: “... con riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica:

- se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del responsabile unico del procedimento (RUP) coincide con quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità;

- se l'attività interessa più unità organizzative appartenenti alla medesima Area (è quindi trasversale ma circoscritta ad un'Area), il RUP coincide con il Direttore di Area, salva diversa espressa designazione da parte di quest'ultimo di altro dipendente addetto ad un'unità afferente all'Area in interesse;
- se l'attività interessa più unità organizzative appartenenti a più Aree del Dipartimento Area Tecnica (è quindi trasversale ma non circoscritta ad un'unica Area), il RUP coincide con il Direttore di Dipartimento, salva diversa espressa designazione da parte di quest'ultimo di altro dipendente addetto ad un'unità afferente al Dipartimento in interesse;

Dato atto che, per il procedimento in interesse, con nota prot. n. 5168 del 12.01.2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Collaboratore Tecnico Perito Industriale Gianluca Pardini, in servizio presso la SOC Gestione Investimenti e Manutenzione Immobili Prato, in adempimento alla sopra citata Delibera del Direttore Generale f.f. numero 1064 del 13.07.2017;

Vista la relazione del Responsabile del procedimento, allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera B), nella quale il RUP dei lavori di cui trattasi, Perito Industriale Gianluca Pardini, indica la procedura di scelta del contraente, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi, rispettivamente, dell'art. 36, comma 2, lettera c), degli articoli 83 e 84 e dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 s.m.

e ritenuto di approvarla,

Dato atto che il capitolato speciale d'appalto, lo schema di lettera contratto e il quadro economico dell'intervento sono allegati come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, rispettivamente, sotto le lettere C), D) ed E);

Vista la delibera n. 885 del 16.06.2017, esecutiva ai sensi d legge, soprarichiamata, con la quale è stata attribuita alla SOC proponente il presente atto la redazione della proposta di deliberazione di approvazione degli atti tecnici e di indicazione delle procedure di gara e alla SOC Appalti e Supporto Amministrativo l'adozione di tutti gli atti finalizzati all'esecuzione delle procedure di gara e alla stipula del contratto;

Ritenuto:

- di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m., per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, che si svolgerà in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START), per un importo complessivo di euro 165.187,22, (euro centosessantacinquemilacentoottantasette/22) di cui euro 160.572,39 (euro centosessantamilaquattrocentosessantadue/39) per lavori soggetti a ribasso di cui euro 25.461,90 (euro venticinquemilaquattrocentosessantuno/90) per costi della manodopera ed euro 4.614,83 (quattromilaseicentoquattordici/83) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto degli oneri fiscali;
- di stabilire:
 - a) che saranno invitati alla procedura negoziata ventidue operatori economici, individuati dal Responsabile del procedimento dall'elenco aziendale, approvato con deliberazione n. 635 del 21/06/2012, in ultimo aggiornato con provvedimento n. 67 dell'11.01.2018, sulla base dei seguenti criteri: iscrizione alla terza classe dell'elenco aziendale per le lavorazioni riconducibili alla categoria OS 30 e iscrizione nell'indirizzario del Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START) per tali lavorazioni, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi del comma 1 dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016, come modificato dall'art. 25, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 56/2017;
 - b) che ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi, avverrà con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza;

- c) che ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs n. 50/2016, si applicherà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, mediante il sorteggio, in seduta pubblica, di uno tra i cinque metodi enunciati alle lettere da a) a e) del medesimo articolo 97. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10, secondo il disposto di cui all'art. 97, comma 8, ultimo periodo, la Stazione appaltante non procederà all'esclusione automatica;
- d) che, ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm., nel caso in cui le offerte ammesse siano almeno cinque si applica il criterio sorteggiato per il calcolo della soglia di anomalia di cui allo stesso articolo, ai fini dell'individuazione delle offerte da assoggettare a verifica di anomalia;
- e) che in caso di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia, ma la Stazione appaltante, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.lgs n. 50/2016;
- f) che ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Dato atto che, a norma dell'art. 53, commi 2 e 3, del D.lgs n. 50/2016, gli operatori economici invitati alla procedura di cui trattasi non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

Precisato che l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sarà reso noto mediante il provvedimento, di cui all'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, s.m. che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di affidamento;

Dato atto che con provvedimento del Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo del Dipartimento Area Tecnica si provvederà ad approvare la lettera di invito, con i modelli di dichiarazioni sostitutive, da presentare a corredo dell'offerta;

Ritenuto opportuno:

- di nominare con il presente atto il Perito Industriale Edoardo Tummino, Collaboratore tecnico della S.O.C. Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, Direttore dei Lavori dell'appalto oggetto del presente atto;
- di imputare le spese relative al Quadro Economico dell'intervento, Allegato E) al presente atto, per un totale di € 240.497,15 IVA inclusa, come di seguito specificato:
 - a) € 240.272,15 relative all'importo dei lavori e a parte delle somme a disposizione al C.P. 0102800003 "Presidio ospedaliero in corso d'opera";
 - b) € 225,00 relative al pagamento del contributo, stabilito con deliberazione nr. 1377 del 21/12/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017", pubblicata sulla G.U. serie generale n. 43 del 21/02/2017, al CF 2209900009 "Oneri vari di gestione",

CDR PAT del Bilancio di Previsione 2018, in corso di predisposizione;

Preso atto che l'istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Carlini Esterina titolare della Posizione Organizzativa "L.O.C. Piano Investimenti e Attività di Supporto Amministrativo D.T.", della SOC Appalti e supporto amministrativo;

Dato atto, inoltre, della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

Vista la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Manuele Dell'Olmo, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di iniziare quanto prima i lavori;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di approvare:

- gli elaborati del progetto esecutivo dei "lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee da eseguire presso il Presidio "Misericordia e Dolce" di Prato validati, in data 12.01.2018, dal responsabile unico del procedimento, di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 s.m., Collaboratore Tecnico Perito Industriale Gianluca Pardini, descritti nel verbale di validazione allegato come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione sotto la lettera A);
- la relazione del responsabile unico del procedimento, allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera B) nella quale il RUP dei lavori di cui trattasi, indica la procedura di scelta del contraente, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi, rispettivamente, dell'art. 36, comma 2, lettera c), degli articoli 83 e 84 e dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 s.m.;

2) di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m., per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, che si svolgerà in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START), per un importo complessivo di euro 165.187,22, (euro centosessantacinquemilacentoottantasette/22) di cui euro 160.572,39 (euro centosessantamilaquattrocentosettantadue/39) per lavori soggetti a ribasso di cui euro 25.461,90 (euro venticinquemilaquattrocentosessantuno/90) per costi della manodopera ed euro 4.614,83 (quattromilaseicentoquattordici/83) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto degli oneri fiscali;

3) di prendere atto che il capitolato speciale d'appalto, lo schema di lettera contratto e il quadro economico dell'intervento sono allegati come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, rispettivamente, sotto le lettere C), D) ed E);

4) di stabilire:

- a) che saranno invitati alla procedura negoziata ventidue operatori economici, individuati dal Responsabile del procedimento dall'elenco aziendale, approvato con deliberazione n. 635 del 21/06/2012, in ultimo aggiornato con provvedimento n. 67 dell'11.01.2018, sulla base dei seguenti criteri:
iscrizione alla terza classe dell'elenco aziendale per le lavorazioni riconducibili alla categoria OS 30 e iscrizione nell'indirizzario del Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della

Regione Toscana (START)” per tali lavorazioni, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi del comma 1 dell’art. 36 del D.lgs n. 50/2016, come modificato dall’art. 25, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 56/2017;

- b) che ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi, avverrà con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza;
- c) che ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs n. 50/2016, si applicherà l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, mediante il sorteggio, in seduta pubblica, di uno tra i cinque metodi enunciati alle lettere da a) a e) del medesimo articolo 97. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10, secondo il disposto di cui all’art. 97, comma 8, ultimo periodo, la Stazione appaltante non procederà all’esclusione automatica;
- d) che, ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm., nel caso in cui le offerte ammesse siano almeno cinque si applica il criterio sorteggiato per il calcolo della soglia di anomalia di cui allo stesso articolo, ai fini dell’individuazione delle offerte da assoggettare a verifica di anomalia;
- e) che in caso di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia, ma la Stazione appaltante, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.lgs n. 50/2016;
- f) che ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante ha la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

5) di dare atto che con provvedimento del Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo del Dipartimento Area Tecnica si provvederà ad approvare la lettera di invito, con i modelli di dichiarazioni sostitutive, da presentare a corredo dell’offerta;

6) di nominare con il presente atto il Perito Industriale Edoardo Tummino, Collaboratore tecnico della S.O.C. Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, Direttore dei Lavori dell’appalto oggetto del presente atto

7) di imputare le spese relative al Quadro Economico dell’intervento, Allegato E) al presente atto, per un totale di € 240.497,15 IVA inclusa, come di seguito specificato:

- a) € 240.272,15 relative all’importo dei lavori e a parte delle somme a disposizione al C.P. 0102800003 “ Presidio ospedaliero in corso d’opera”;
- b) € 225,00 relative al pagamento del contributo, stabilito con deliberazione nr. 1377 del 21/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017”, pubblicata sulla G.U. serie generale n. 43 del 21/02/2017, al CE 2209900009 “Oneri vari di gestione”,

CDR PAT del Bilancio di Previsione 2018, in corso di predisposizione;

8) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera e tutti i documenti allegati ivi compresi i documenti di cui all’elenco allegato A) conservati in atti alla struttura proponente, alla SOC Appalti e supporto amministrativo affinché possa attivare la procedura di gara in oggetto;

9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di iniziare i lavori quanto prima;

10) di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs.n.50/2016 nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” e sul sito dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici;



11) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma di quanto previsto dall'art. 3-ter, del D.lgs. 502/92, articolo introdotto dal D.lgs. 229/99, e dall'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2205 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Arianna Tognini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)



AZIENDA USL Toscana centro
S.O.C. Manutenzione Immobili Prato
Direttore Area Tecnica: Ing. Gianluca Gavazzi

IN17/_____ del 12.01.2018

OGGETTO: Lavori di costruzione del Nuovo Quadro Elettrico generale "Vecchio Ospedale", presso il Presidio "Misericordia e Dolce" sito in p.zza dell'Ospedale, 1 - Prato.

RAPPORTO DI VERIFICA RIESAME E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art.26 del D.Lgs. 50/2016)

Il giorno 12.01.2018, presso la Sede di Prato, il Per. Ind. Gianluca Pardini, Responsabile del Procedimento e Responsabile della Verifica:

- preso atto del documento preliminare all'avvio della progettazione;
- preso visione del progetto esecutivo, composto dai seguenti elaborati (vedi trasmissione documenti del 12.01.2018 allegato);
 1. elaborati documentali (RT relazione tecnica, RS relazione specialistica, PMO piano di manutenzione dell'opera, CM computo metrico estimativo, CP cronoprogramma dei lavori, EP elenco prezzi unitari, AP analisi dei prezzi, SIM stima incidenza manodopera, CSA capitolato speciale d'appalto);
 2. elaborati grafici (E01 planimetria generale, E02 schema elettrico quadro portineria "B1/PT.Q8", E03 schema elettrico quadro mensa "B1/PT.Q30", E04 schema elettrico quadro UPS "B1/PT.QUPS");

dà atto dell'esito della verifica sulla documentazione di cui sopra:

ESITO DELLA VERIFICA


- POSITIVO
- POSITIVO CON OSSERVAZIONI

Allega:

- il rapporto delle verifiche eseguite sugli elaborati suddetti (ALLEGATO 01);
- l'elenco degli elaborati – trasmissione documenti del 12.01.2018 (ALLEGATO 02).

IL RESPONSABILE DELLA VERIFICA

Il Progettista





IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

preso atto del rapporto delle verifiche eseguite, sopra richiamato, che ha evidenziato l'esito

positivo

positivo con osservazioni

Visto il rapporto delle verifiche eseguite sugli elaborati sopra citati;

Preso atto dell'assenza di osservazioni da parte del progettista;

Considerate le osservazioni del progettista;

Attestato dallo stesso Responsabile del Procedimento:

- *l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;*
- *l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;*
- *la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori;*

VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO


VALIDA IL PROGETTO ESECUTIVO

NON VALIDA IL PROGETTO ESECUTIVO

MOTIVAZIONI (in caso di mancata validazione):

Prato, li 12.01.2018

Il Responsabile del Procedimento



ALLEGATO 4

OGGETTO: Lavori di costruzione del Nuovo Quadro Elettrico generale "Vecchio Ospedale", presso il Presidio Misericordia e Dolce sito in p.zza dell'Ospedale, 1 - Prato.

RAPPORTO TECNICO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art. 26 D.Lgs. 50/2016)

Denominazione opera	Lavori di ricostruzione del Quadro Elettrico generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee e opere affini.
Committente	Azienda USL Toscana centro
Responsabile del Procedimento	Per. Ind. Gianluca Pardini
Progettista	Per. Ind. Ferruccio Dall'Armi
Responsabile della verifica	Per. Ind. Gianluca Pardini
Importo dei lavori	€ 152.109,30
CUP	

Il responsabile della verifica ha esaminato i documenti del progetto esecutivo redatti dal Per. Ind. Ferruccio Dall'Armi in data 12.01.2018 ed ha riscontrato l'esistenza di tutti gli elaborati previsti dal DPR 207/2010 e dal conferimento d'incarico. Il responsabile della verifica ha eseguito le verifiche degli stessi documenti con riferimento agli aspetti di controllo definiti all'art.26 del D.Lgs. 50/2016, con i seguenti riscontri:


1. Relazione Generale	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> adeguato <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguato Note:
2. Relazioni specialistiche	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> adeguato <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguato Note:
3. Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> adeguato <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguato Note:
4. Piano di Sicurezza e Coordinamento	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> adeguato <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguato Note: non richiesto
5. Computo Metrico Estimativo	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> adeguato <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguato Note:

6. Quadro economico	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> adeguato <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguato Note: a cura della Stazione Appaltante
7. Cronoprogramma	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> adeguato <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguato Note:
8. Elenco prezzi unitari	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> adeguato <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguato Note:
9. Capitolato speciale d'appalto	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> adeguato <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguato Note:
10. Schema di Contratto	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> adeguato <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguato Note: a cura della Stazione Appaltante
11. Elaborati grafici : (Vedi Trasmissione Documenti allegato)	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> adeguati <input type="checkbox"/> sufficienti <input type="checkbox"/> non adeguati
12. Calcoli esecutivi	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> adeguati <input type="checkbox"/> sufficienti <input type="checkbox"/> non adeguati
13. Quadro Incidenza Manodopera	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> adeguati <input type="checkbox"/> sufficienti <input type="checkbox"/> non adeguati

ESITO DEL CONTROLLO TECNICO	
<input checked="" type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Necessarie modifiche/integrazioni:

IL RESPONSABILE DELLA VERIFICA

Per. Ind. Gianluca Pardini



IL PROGETTISTA

Per. Ind. Ferruccio Dall'Armi



Allegato B

OGGETTO: Relazione del Responsabile del procedimento per l'affidamento dei "lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee" da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

Importo complessivo dell'appalto, compresi oneri della sicurezza, IVA esclusa, € 165.187,22 di cui: € 160.572,39, IVA esclusa, importo soggetto a ribasso, ed € 4.614,83, IVA esclusa, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Vista la Delibera n.1081 dell'Azienda USL Toscana centro del 20/07/2017 "Interpretazioni applicative e interpretative del Dlgs50/2016 s.m..

Considerato ed accertato che il progetto esecutivo per la costruzione ed installazione di un nuovo quadro elettrico ubicato nella zona denominata "portineria vecchia" a servizio delle utenze del presidio "Misericordia e Dolce" compresa la realizzazione di tre nuove linee e la rimozione e smantellamento del quadro elettrico esistente denominato "B1/PT .Q8", non ha effettivi e consistenti margini di miglioramento per le seguenti motivazioni:

- la progettazione dell'opera è esecutiva, dettagliata in ogni sua parte e corredata delle relazioni tecniche specialistiche che individuano puntualmente e senza discrezionalità da parte dell'appaltatore le lavorazioni e le forniture necessarie nonché le loro opere accessorie; non sono previste modifiche e la natura dell'intervento non permette l'applicazione di soluzioni alternative e migliorabili rispetto al progetto esecutivo;
- la fornitura e posa in opera dei quadri elettrici deve essere eseguita dall'appaltatore secondo le norme CEI e UNI per le quali non vi è possibilità di eseguire in modo discrezionale la costruzione dei prodotti, questi devono essere realizzati secondo quanto progettato negli elaborati applicando soluzioni di tipo standard.

Visti:

- l'articolo 36 del D.lgs 50/2016 s.m.i., che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare i lavori sotto soglia comunitaria mediante procedura negoziata;
- il comma 2, lettera c) dello stesso articolo che stabilisce che, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Ritenuto, pertanto,

- a) **di proporre** l'indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori in parola, individuando n. 22 operatori economici da invitare alla gara dall'elenco aziendale, approvato con deliberazione n. 635 del 21/06/2012, di ultimo aggiornato con provvedimento n. 67 del 11.01.2018;
- b) **di stabilire** che gli operatori economici sono stati individuati sulla base dei seguenti criteri:
 - iscrizione alla terza classe di importo dell'elenco aziendale avanti indicato, per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS 30;
 - possesso della classifica SOA, in corso di validità per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, ai sensi degli artt. 61 e 62 del DPR 207/2012, e cioè Categoria

OS30 e Classifica I, verificata nel Casellario informatico dell'ANAC alla data di conclusione della presente procedura di individuazione;

- rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
- iscrizione nell'indirizzario del "Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana" (START);

c) prevedere

- che ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, s.m.i. l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi, avverrà con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza;
- che ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs n. 50/2016, si applicherà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, mediante il sorteggio, in seduta pubblica, di uno tra i cinque metodi enunciati alle lettere da a) a e) del medesimo art. 97 s.m. Qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a 10, secondo il disposto di cui all'art. 97, comma 8, ultimo periodo, la Stazione appaltante non procederà all'esclusione automatica;
- che, ai sensi dell'art. 3-bis del D.lgs n. 50/2016, introdotto dall'art. 62, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 56/2017, nel caso in cui le offerte ammesse siano almeno cinque si applica il criterio sorteggiato per il calcolo della soglia di anomalia ex art. 97, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ai fini dell'individuazione delle offerte da assoggettare a verifica di anomalia;
- che, in caso di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia, ma la Stazione appaltante, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016;

d) di integrare i seguenti requisiti tecnico professionali previsti per eseguire le lavorazioni in "ambienti sospetti di inquinamento o confinati", e per la realizzazione di impianti elettrici in prossimità di "parti attive", oltre a quelli generali previsti dalla L.R. 38/2007e dal D.Lgs. 81/08 dell'articolo 6, comma 8, lettera g), necessari per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto:

1. lavorazioni ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/08 D.P.R. 177/2011 denominati "ambienti sospetti di inquinamento o confinati" dovranno essere eseguite da imprese o lavoratori autonomi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del suddetto Decreto, e precisamente, gli stessi dovranno:
 - garantire la presenza di personale non inferiore al 30% della forza lavoro (identificare i nomi), che abbia esperienza almeno triennale nello svolgimento dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati - [Art. 2, c. 1 let c) DPR 177/2011];
 - aver effettuato la formazione e l'addestramento di tutto il personale, ivi compreso il Datore di Lavoro, ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati - [Art. 2, c. 1 let d) DPR 177/2011];
 - effettuare le manutenzioni periodiche dei DPI terza categoria (autorespiratori, Anticaduta, ecc.) e dei dispositivi sottogancio (brache, funi, catene ecc), se utilizzate;
 - possedere rilevatori con caratteristiche tecniche conformi ed attuare attività di taratura periodica, comprovata da certificati;
 - aver iscritto nel proprio Sistema di Gestione Aziendale Sicurezza le opportune procedure di emergenza da adottare per lavori in luoghi confinati, che riguardino

anche le condizioni per il recupero e la costituzione della squadra minima, con particolare riferimento a lavori che non si svolgano sulla verticale ma che comportino l'incendio orizzontale - [Art. 3, c. 3 DPR 177/2011];

2. lavorazioni di cui all'art. 82 D-Lgs 81/2008 "lavori in prossimità di parti attive" per le quali si applica la Norma CEI 11-27 IV edizione, dovranno essere svolti da lavoratori con specifiche qualifiche professionali:
 - il personale impiegato dovrà essere professionalmente qualificato allo svolgimento dei suddetti lavori. La formazione professionale richiesta dovrà essere di almeno un operatore con qualifica professionale di "Persona Esperta" (PES) e di almeno una "Persona Avvertita" (PAV);
 - le modalità di presentazione della qualifica professionale attribuita dal proprio Datore di Lavoro e controfirmata dal lavoratore a cui viene attribuito il ruolo, potrà essere integrata con la presentazione di attestati di partecipazione a corsi sulla sicurezza del lavoro elettrico, come previsto dalla norma CEI 11-27 (addestramento pratico sugli aspetti relativi ai livelli 1B e 2B; esperienza organizzativa; preparazione del lavoro; organizzazione del cantiere; scelta delle attrezzature da effettuarsi sul posto di lavoro ecc.).

Il Responsabile del Procedimento

Perito Industriale Gianluca Pardini

Prato, 12.02.2018



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale"
e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

SOMMARIO

1	DEFINIZIONI.....	4
1.1	OGGETTO DELL'APPALTO	4
1.2	DESCRIZIONE DELLE FASI OPERATIVE DELL'INTERVENTO	5
1.3	FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO	6
1.3.1	Ammontare complessivo dell'opera	6
1.3.2	Categorie di lavoro per l'appalto	6
1.3.3	Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera	6
1.3.4	Lavori a corpo e misura	6
1.4	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.....	7
1.5	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	7
1.6	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	8
1.7	MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE	9
1.8	DOMICILIO RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE PERSONALE TECNICO DIRETTORE DI CANTIERE	10
1.9	PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	10
1.10	NORME GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI E SU L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	11
1.11	CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	12
1.12	TERMINE UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	12
1.13	PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE O DEI LAVORI.....	12
1.14	PROROGHE.....	13
1.15	SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI.....	13
1.16	SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.	15
1.17	PENALI IN CASO DI RITARDO	15
1.18	PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA	16
1.19	INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	16
1.20	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	17
1.21	ANTICIPAZIONE.....	17
1.22	PAGAMENTI IN ACCONTO	18
1.23	PAGAMENTI A SALDO	19
1.24	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO.....	20
1.25	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI SALDO	20
1.26	REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	20
1.27	ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI	21
1.28	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	21
1.29	CAUZIONE PROVVISORIA	21
1.30	CAUZIONE DEFINITIVA.....	22
1.31	RIDUZIONE DELLE GARANZIE	23
1.32	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	24
1.33	MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI.....	25



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

**Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale"
e ripristino funzionalità linee"**

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

1.34	VARIAZIONE DEI LAVORI.....	26
1.35	VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI.....	27
1.36	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.....	28
1.37	NORME DI SICUREZZA GENERALI	28
1.38	SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.....	28
1.39	SUBAPPALTO	29
	1.39.1 SUBAPPALTO DI ATTIVITA' SOGGETTE A SPECIFICA NORMATIVA.....	31
1.40	RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO	31
1.41	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	32
1.42	ACCORDO BONARIO	32
1.43	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	33
1.44	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANO D'OPERA	34
1.45	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC).....	35
1.46	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.....	36
1.47	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	38
1.48	TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE ...	38
1.49	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	39
1.50	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	39
1.51	OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	43
1.52	CUSTODIA DELLE AREE DI LAVORO.....	44
1.53	DANNI DA FORZA MAGGIORE.....	44
1.54	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	44
1.55	ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'ENTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	45
1.56	DISCIPLINA ANTIMAFIA.....	45
1.57	DOVERI COMPORTAMENTALI.....	45
1.58	TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	46
1.59	ALLEGATO A) Elenco elaborati integranti il progetto	47
1.60	ALLEGATI B) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI.....	48
1.61	ALLEGATO C) CARTELLONISTICA.....	49

Le disposizioni richiamate nel presente documento disciplinano gli aspetti generali per il lavoro di cui sopra, dati di riferimento sono di seguito riportati:

Denominazione: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO – Area Prato



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

**Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale"
e ripristino funzionalità linee"**

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

Servizio Responsabile: SOC Manutenzioni e ristrutturazione immobili e gestioni investimenti Prato -

Indirizzo: Presidio Ospedaliero S. Stefano - Via Suor Niccolina n. 20-

CAP: 59100

Località/città: Prato

Stato: Italia

Telefono 0574 801120 (Collaboratore Tecnico Gianluca Pardini)

Posta elettronica: gianluca.pardini@uslcentro.toscana.it

edoardo.tummino@uslcentro.toscana.it

L'Azienda USL Toscana Centro, (nel seguito del documento denominata Stazione appaltante) ha redatto il seguente Capitolato Speciale d'Appalto, denominato CSA, al quale l'operatore economico, nel seguito del documento denominato Appaltatore, dovrà attenersi.

L'Appaltatore sarà tenuto al rispetto del presente CSA e dei suoi allegati in tutte le fasi dei lavori.

La sottoscrizione del CSA e dei suoi allegati comporta per i concorrenti, l'automatica ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei documenti di gara.



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente appalto si definiscono per brevità:

- "Codice dei contratti pubblici" il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- Capitolato Generale o Capitolato generale d'Appalto dei lavori pubblici, per le parti ancora in vigore, adottato con Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;
- Stazione Appaltante è "l'Azienda USL Toscana centro", con sede legale in Piazza Santa Maria Nuova, 1 - Firenze;
- Appaltatore l'Impresa o le Imprese aggiudicatari dei lavori.

Per quanto non previsto nel presente "Capitolato Speciale d'Appalto", di seguito denominato "CSA", nonché nello "Schema di Contratto" valgono le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici.

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori denominati "*Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"* da eseguire presso il Presidio "Misericordia e Dolce", secondo le condizioni e le particolarità tecniche stabilite nel presente CSA e nel Progetto Esecutivo allegato.

Le opere e le forniture comprendono:

- la costruzione ed installazione di un nuovo quadro generale a servizio delle utenze presenti nella parte di uso del presidio "Misericordia e Dolce"; questo dovrà essere strutturato in tre sezioni illuminazione di emergenza, forza motrice ordinaria, forza motrice di emergenza e l'installazione di un gruppo di continuità statico da 40KVA e relativo quadro di servizio;
- la fornitura e posa in opera di tre nuove linee derivate dalla cabina madre di trasformazione esistente e da attestare al nuovo quadro, da allestire nell'attuale locale tecnico collocato nella zona denominata "portineria vecchia"; smantellamento del quadro portineria vecchia una volta realizzato il nuovo quadro elettrico denominato "B1/PT .Q8";
- la fornitura di un nuovo quadro elettrico per la mensa denominato "B1/PT .Q30".

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro interamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente CSA del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza

Anche ai fini dell'articolo 11 della legge n. 3 del 2003 e dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sono stati acquisiti i seguenti codici: il Codice Unico di Progetto (CUP) E38C1500090007.

L'appalto è disciplinato dal Codice dei Contratti, dalle linee guida n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016, pubblicate sulla G.U.R.I. n. 274 del 23 novembre 2016, dal Regolamento generale, limitatamente alle disposizioni ancora attualmente in vigore e richiamate dall'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento), dal D.lgs n. 81/2008 s.m. e i., dal Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore, L.R.T. 13 luglio 2007, n. 38, dalle norme del Codice Civile, dal presente capitolato speciale d'appalto (CSA) e da tutti gli atti oggetto della procedura di affidamento dei lavori.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

1.2 DESCRIZIONE DELLE FASI OPERATIVE DELL'INTERVENTO

SITUAZIONE DELLO STATO ATTUALE:

In questo momento il quadro generale esistente risulta alquanto datato e le linee di alimentazione dello stesso provengono dalla zona che sarà soggetta alla futura demolizione dell'ospedale, ragione per cui con questo appalto intendiamo rendere indipendente l'alimentazione dell'attuale presidio.

Le fasi operative dell'intervento:

- Ampliamento cunicolo sotto la sezione emergenza del nuovo quadro elettrico B1/PT.Q8
- Posa di linee elettriche dalla cabina madre a nuovo quadro elettrico B1/PT.Q8 passando entro canalizzazioni esistenti posate entro cunicoli.
- Attestazione linee elettriche in precedenza posate su interruttori magnetotermici esistenti su quadro cabina madre denominato QBT/CM
- Costruzione del nuovo quadro generale portineria B1/PT.Q8 e relativo posizionamento come da planimetrie Tav:IE01
- Attestazione linee in precedenza posate da cabina madre, collegandole a monte delle tre sezioni del nuovo quadro B1/PT.Q8
- Posa di nuova passerella a rete 500x150 mm locale quadro elettrico vecchia portineria per contenere le linee a valle del nuovo quadro elettrico B1/PT.Q8
- Scollegamento delle linee a valle del vecchio quadro B1/PT.Q8 attestazione mediante idonee giunzioni in linea di tipo termorestringenti/autorestringenti e migrazione con relativo collegamento al nuovo quadro B1/PT.Q8. (Tale intervento sarà organizzato nelle modalità e tempistica decise precedentemente con la D.L. in modo tale da non recare nessun disagio alle utenze più sensibili. Fatta eccezione di 3 linee di alimentazione del QSO/A-B e 3 linee di alimentazione del quadro QSO/C (nuovo percorso)
- Posa di passerella a rete 300x54mm asservente l'alloggiamento dei nuovi cavi di alimentazione dei quadri esistente QSO/A-B e QSO/C
- Posa dei cavi da B1/PT.Q8 a QSO/A-B e QSO/C per ognuna delle tre sezioni, in totale n°6 linee.
- Scollegamento vecchie linee alimentazione QSO/A-B e QSO/C (previo accordo con la D.L. sulla tempistica per non recare nessun disagio alle utenze)
- Smantellamento vecchio quadro portineria a migrazione conclusa di tutte le linee su nuovo quadro B1/PT.QUPS;
- Messa in sicurezza e trasposto UPS da 40 KVA Astrid completo armadio batterie attualmente posto al piano interrato, posizionamento al piano terra nel vano tecnico quadro portineria, come evidenziato nei particolari della tavola IE01, e relativo collegamento a quadro B1/PT.Q8;
- Posizionamento nuovo quadro B1/PT.QUPS e relativo collegamento a monte sia all'uscita del UPS che del quadro B1/PT.Q8;
- Posa cavo dati UTP cat 6 da Gateway acquisizione dati a rack dati piano terra.
- Creazione di nuovo quadro mensa B1/PT.Q30
- Smontaggio dell'attuale quadro Mensa e montaggio del nuovo
- Fornitura e posa in opera di nuovo punto di comando a pulsante azionamento luci mensa posizionato in prossimità dell'ingresso principale.

L'ordine dei lavori sopra indicato è studiato per ridurre al minimo eventuali disservizi per il Presidio e per ottimizzare le lavorazioni dell'Impresa. La sequenza ipotizzata è ampiamente descritta negli elaborati R.T. (Relazione Tecnica) e di progetto ai quali si rimanda per una più attenta valutazione e programmazione.



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale"
e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

1.3 FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO**1.3.1 Ammontare complessivo dell'opera**

A)	LAVORI A CORPO:	€ 84.677,98
B)	LAVORI A MISURA:	€ 75.894,41

TOTALE: € 160.572,39

di cui: costo della manodopera	€.....25.461,90
--------------------------------	-----------------

C)	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:	€ 4.614,83
----	---	------------

Ammontare complessivo dell'appalto € 165.187,22, al netto degli oneri fiscali.

Le incidenze delle spese generali e dell'utile di impresa sui prezzi unitati e sugli importi sono stati stimati dalla Stazione appaltante, conformemente all'art.32 del Regolamento generale, nelle seguenti misure:

Incidenza delle spese generali (SG): 15%;

Incidenza dell'utile di impresa (UT): 10%

Il ribasso d'asta sarà applicato con le modalità previste all'art. 179 del Regolamento generale e dalla Legge regionale n° 38/2007 ai lavori in economia per le voci di manodopera, trasporti e noli.

1.3.2 Categorie di lavoro per l'appalto

Categoria	Classe/ Cat	Importo (al netto oneri di sicurezza)	Importo Oneri di sicurezza	Totale
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	OS 30	€. 160.572,22	€ 4.614,83	€
Totale		€. 160.572,39	€ 4.614,83	€ 165.187,22

I lavori sono classificati nella categoria «OS30» - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI – Classifica I.

1.3.3 Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera

	Elemento di costo		Importo	Incidenze	%
1)	Manodopera	Euro	25.461,90	15,414	%

1.3.4 Lavori a corpo e misura**LAVORI A CORPO**

1. il prezzo a corpo convenuto ed offerto è fisso ed invariabile senza che possa essere invocato alcuna verifica delle misure o del valore attribuite a dette opere;



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

- 2 nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo sono compresi ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto.

LAVORI A MISURA

1. il prezzo "a misura" convenuto ed offerto ed il costo dell'attività è dipendente della quantità effettivamente riscontrata in termini di contabilità dei lavori in contraddittorio con la Direzione dei Lavori;

1.4 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente CSA si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche al Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) e, nei limiti della compatibilità con la loro forma organizzativa, agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete.

1.5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

- 1). Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo e limitatamente agli articoli ancora in vigore;
 - b) il presente CSA, comprese le tabelle allegato allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;
 - d.1) il computo estimativo metrico, ai sensi del comma 14-bis dell'articolo 32 del Codice dei contratti pubblici, che comunque è estraneo ai rapporti negoziali;
 - e) DUVRI;
 - f) il cronoprogramma dei lavori;
 - g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 2.31 e 2.32;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e, in particolare:
 - a) il Codice dei contratti pubblici,



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

c) DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico, e le analisi dei prezzi a corpo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente CSA; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici;

c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

1.6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'Appaltatore, con la firma del contratto d'appalto, attesta, accetta, ammette, riconosce e conferma pienamente:

a) di aver esaminato approfonditamente tutti gli elaborati del progetto esecutivo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver considerato la distanza degli impianti esistenti, delle cave di prestito e dei luoghi di conferimento dei materiali;

b) di aver considerato a distanza dalle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti e, in carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private fornite delle autorizzazioni necessarie;

c) di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi offerti remunerativi;

d) di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori, e pertanto avere la disponibilità di materiali, prodotti, lavorati e semilavorati indicati in progetto, che saranno tempestivamente (comunque almeno 15 giorni prima della loro messa in opera) sottoposti all'approvazione ed accettazione della Direzione dei Lavori, così da consentire l'ordinato sviluppo dei lavori secondo il cronoprogramma predisposto;

e) di essere edotto e di accettare quanto prescritto all'art. 2.50 "Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore" ed all'art. 2.51 "Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore" del presente CSA;

f) di aver esaminato il cronoprogramma dei lavori predisposto dalla Stazione Appaltante, elaborato facente parte integrante del progetto esecutivo, di dividerne le previsioni e di impegnarsi ad eseguire i lavori con la tempistica prevista nel cronoprogramma esecutivo, redatto nel rispetto dei tempi di progetto, trasmesso dall'Appaltatore alla Direzione dei Lavori ed al R.U.P.;



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

**Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale"
e ripristino funzionalità linee"**

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

g) di aver predisposto il proprio cronoprogramma dei lavori e, se non ancora inviato, di impegnarsi a trasmetterlo alla Direzione dei Lavori ed al R.U.P. entro i termini di cui all'art .2.18;

h) di aver tenuto conto, nella predisposizione dell'offerta, degli obblighi relativi alle normative nazionali e regionale attualmente vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di previdenza ed assistenza;

i) di aver preso visione del DUVRI e di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli oneri derivanti dagli adempimenti previsti e del loro costo stimato ed indicato nel documento stesso;

3. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

4. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dalla vigente normativa. Con l'accettazione dei lavori, inoltre, L'Appaltatore dichiara esplicitamente di avere la possibilità, l'organizzazione ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi

5. Gli eventuali esecutivi dei lavori redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori.

1.7 MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6 del Codice dei contratti pubblici.

2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti pubblici.

3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti pubblici, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

4. Le previsioni di cui ai commi 17, 18, 19 Codice dei contratti pubblici trovano applicazione anche ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c), ed e) dello stesso Codice.



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

1.8 DOMICILIO RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE PERSONALE TECNICO DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve indicare il nominativo di persona da lui delegata che assumerà il ruolo di Direttore Tecnico del Cantiere con comunicazione alla Stazione Appaltante e/o inserimento della nomina nel Verbale di consegna dei lavori. Il Direttore Tecnico nominato dall'Appaltatore, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

4. L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle aree di lavoro. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o del Direttore di Cantiere, deve essere tempestivamente notificata alla Direzione Lavori ed alla Stazione Appaltante.

1.9 PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore è tenuto ad attenersi alle prescrizioni contenute nel DUVRI. In particolare per quanto riguarda le lavorazioni previste che interessano i cavedi prioritariamente ne è vietato l'accesso al personale; sarà riconosciuto all'appaltatore l'onere di utilizzare apparecchiature e sistemi che consentono la posa senza l'accesso ai cavedi stessi.

Nel caso in cui le lavorazioni non possono essere completate senza l'accesso al cavedio saranno applicate le procedure previste nel DPR n.177 del 2011.

Le lavorazioni previste ricadenti all'art. 82 D-Lgs 81/2008 "lavori in prossimità di parti attive" per le quali si applica la Norma CEI 11-27 IV edizione, dovranno essere svolte da lavoratori professionalmente qualificati. La formazione professionale richiesta dovrà essere di almeno un operatore con qualifica professionale di "Persona Esperta" (PES) e di almeno una "Persona Avvertita" (PAV).

Le compartimentazioni antincendio, dovranno essere ripristinate qualora vengano aperti varchi per il passaggio degli impianti. A tal proposito si fa presente che i depositi oggetto d'installazione sono tutti compartimentati REI.

Durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà garantire misure di tutela al fine di evitare interferenze con l'attività della Stazione Appaltante; in particolare, dovranno essere messi in opera tutti gli apprestamenti necessari alla segregazione delle aree di lavoro, alla riduzione dei rumori e delle polveri. Le stesse misure dovranno essere concordate con la Direzione dei Lavori.

Nel caso di danneggiamento l'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi. In mancanza la Stazione Appaltante si riserva di eseguire gli interventi di ripristino in danno.

7. L'Appaltatore durante tutta la durata dei lavori dovrà liberare l'area di intervento da qualsivoglia materiale di risulta perfettamente pulita ed esente da materiali di risulta.



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

**Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale"
e ripristino funzionalità linee"**

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

1.10 NORME GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI E SU L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori;
3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la consegna negli ambienti oggetto di lavoro, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli e sostituirli con altri a sue spese.
4. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
6. L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
7. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
9. La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.
10. L'Appaltatore provvederà a sua cura e spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al luogo oggetto delle lavorazioni, per gli impianti provvisori al servizio delle proprie aree di lavoro, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto è necessario alla esecuzione dei lavori.



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

1.11 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 32 del Codice dei contratti pubblici; in tal caso il Direttore dei Lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente nel verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine dianzi detto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

1.12 TERMINE UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per rendere ultimati i lavori è di **45 giorni naturali e consecutivi** a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi mediante altre imprese, per conto della Stazione appaltante, oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. A fine lavori l'Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.
5. Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 199 del DPR 207/2010.
6. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

1.13 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE O DEI LAVORI

Visto il cronoprogramma allegato al presente Capitolato speciale di Appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di utilizzare l'opera o il lavoro realizzato (anche parzialmente) prima che sia emesso il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art.230 "Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata" del Regolamento.



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

La presa in consegna anticipata delle opere o dei lavori sarà effettuata alle condizioni elencate nel suddetto art.230, per quanto compatibili con la specifica natura dell'opera o del lavoro.

La consegna anticipata degli impianti oggetto dell'Appalto è subordinata alla presentazione delle dichiarazioni di conformità degli impianti (DM 37/2008) e/o dichiarazioni CEI EN 61439 relativi all'assemblaggio dei quadri di bassa tensione, alle prove di funzionalità e verifiche che saranno disposte a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori.

La presa in consegna anticipata risulterà da apposito verbale redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'appaltatore in cui sarà dato atto del rispetto delle condizioni suddette e al quale sarà allegato apposito stato di consistenza.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

1.14 PROROGHE

1. Se l'Appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al precedente articolo 1.12, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 1.12.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 15 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 1.12, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.
3. La richiesta è presentata al Direttore di Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si esprime entro 5 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 1.12, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o del mancato rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, se l'Appaltatore stesso non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

1.15 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 107, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti nei luoghi oggetto dei lavori al momento della sospensione; ove il verbale di sospensione sia redatto in assenza del Direttore tecnico del Cantiere o dell'Appaltatore che firmano il verbale per accettazione, il D.L. provvederà alla sua trasmissione all'indirizzo pec dell'Appaltatore che restituirà il verbale firmato.

2. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione Appaltante qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d'arte.

3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

4. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera oppure all'affidamento di nuove lavorazioni, nei casi previsti dall'art.106, del Codice ove la variante o il nuovo affidamento riguardino l'esecuzione di lavorazioni interferenti con quelle in appalto.

5. Nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

6. Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;
- d) la consistenza della forza lavoro e mezzi d'opera esistenti nei luoghi di lavoro al momento della sospensione

7. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, in quanto compatibili.

8. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

9. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

10. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 2.12 del presente CSA, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento



**Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale"
e ripristino funzionalità linee"**
da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo calcolato considerando una produzione giornaliera pari al rapporto tra importo contrattuale dei lavori e giorni utili per l'esecuzione.

1.16 SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori.

3. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 2.12 del presente CSA, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo precedente in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

- a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione di eventuali varianti oppure affidamento di nuove lavorazioni, nei casi previsti dall'art.106, del Codice dei contratti pubblici, ove la variante o il nuovo affidamento riguardino l'esecuzione di lavorazioni interferenti con quelle in appalto.

1.17 PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale, pari allo 1.00 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. Secondo quanto disposto dall'art. 113-bis, comma 2, citato nel precedente comma 1, le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 1.20, in materia di risoluzione del contratto.



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

3. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell'Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

1.18 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

1. Prima dell'inizio dei lavori, ai sensi del comma 10 dell'art. 43 DPR 207/2010e con anticipo di almeno 20 giorni, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione dei Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione dei Lavori mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione dei Lavori si sia pronunciata, il **programma** esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori.

3. Il cronoprogramma assume carattere contrattuale: la progressione dei tempi lavorativi e relativi importi è fissa ed invariabile e decorre dal verbale di consegna, fatte salve eventuali revisioni in corso d'opera cagionate da varianti, da sospensioni dei lavori sia parziali che totali o da fatti sopravvenuti non prevedibili e non imputabili all'Appaltatore. Pertanto in caso di revisione, la nuova piattaforma programmatica assume valenza contrattuale, costituendo un'appendice al contratto di appalto. Qualora l'Impresa non sottoscriva il nuovo cronoprogramma, revisionato per fatti sopravvenuti, esso, una volta approvato, sarà comunque adottato unilateralmente dalla Stazione Appaltante e verrà ingiunto con relativo ordine di servizio dal Direttore dei Lavori, al che l'Appaltatore sarà obbligato a uniformarsi, salva la sua facoltà di iscrivere le proprie riserve nei modi e termini di legge.

1.19 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione degli apprestamenti per delimitare le aree di lavoro, gli allacciamenti alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente CSA o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal R.U.P. per



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori di cui agli articoli 2.14, 2.15 e 2.16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 2.17, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto di cui all'articolo 2.20.

1.20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.

2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali deve eseguire i lavori e a seguito di contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 1.17, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

1.21 ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice, è prevista la corresponsione, in favore dell'Appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) calcolata sul valore del contratto di appalto, da corrispondere entro 15 giorni **dall'effettivo inizio dei lavori** accertato dal RUP.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;

b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

3. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

4. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. La Stazione Appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

1.22 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. La rata di acconto è dovuta quando i lavori eseguiti, contabilizzati, ai sensi dell'articolo 1.33 del presente CSA, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa ai costi per la sicurezza (se previsti), al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo dell'anticipazione, *raggiungono la somma dell'importo contrattuale.*

2. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale e comunque al netto delle ritenute previste dalla normativa vigente.

3. Entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura.

4. Entro i successivi 30 (trenta) giorni il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

5. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fatturazione elettronica. L'IVA è a carico della Stazione Appaltante che applica l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

6. Qualora i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

7. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi del successivo articolo 2.45, comma 2;
- b) agli adempimenti di cui agli art. 1.39, 1.40, 1.41 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti (Legge 136/2010).;



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, ai fini di cui al successivo articolo 1.43, comma 2.

9. Il pagamento è disposto sulla base del certificato di pagamento ed avverrà secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. Trattandosi di prestazioni eseguite da Enti Pubblici che forniscono assistenza sanitaria, si applica l'art. 4, comma 5, lettera b) dello stesso Decreto. Pertanto, la Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, previa emissione di fatturazione elettronica e, a tal fine si comunicano i seguenti codici identificativi: Codice Univoco Ufficio: C27NVZ - Codice IPA: auslto.

1.23 PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di Lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 2.22, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa, presentazione di regolare fattura elettronica.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti pubblici rilasciata nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'Appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Per quanto non previsto nel presente articolo, al pagamento della rata di saldo, si applica quanto disposto al precedente articolo 1.22.

1.24 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi del precedente articolo 2.23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione che dovrà essere effettuata entro i successivi quindici giorni; trascorso tale termine senza che sia stato effettuato il pagamento spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento; sono pertanto dovuti all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

1.25 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 2.24, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali per i primi sessanta giorni.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per oltre 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora relativamente al periodo di ulteriore ritardo.

1.26 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, le variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, possono essere valutate sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, dello stesso Codice, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni:

- a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
 - a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
 - a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

**Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale"
e ripristino funzionalità linee"
da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.**

- b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
- c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno precedente.

1.27 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

1.28 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti pubblici e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.
4. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente appalto.
5. Le cessioni dei crediti oggetto dell'appalto sono, comunque, efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica.

1.29 CAUZIONE PROVVISORIA

1. Come stabilito dall'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici, per la partecipazione alla gara è richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2,00% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando, se non diversamente indicato, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese appartenenti al raggruppamento medesimo.
2. Fermo restando il limite di utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante.
3. La garanzia fideiussoria a scelta dell'offerente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta se non diversamente indicato nel bando, in relazione alla durata presumibile del procedimento e, se indicato nel bando, contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nello stesso, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
6. L'offerta è altresì corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici. L'impegno di cui al presente comma non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
7. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
8. La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
9. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

1.30 CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 dello stesso Codice, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice dei contratti pubblici. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. Ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del Codice dei contratti pubblici la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Codice dei contratti pubblici la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

6. Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, la Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi oggetto delle lavorazioni. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione.

7. Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del Codice dei contratti pubblici, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

8. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del Codice dei contratti pubblici, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

1.31 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del Codice dei contratti pubblici, l'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas

ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Le micro, piccole e medie imprese nonché i Raggruppamenti o Consorzi costituiti esclusivamente dalle stesse, possono ridurre del 50% la garanzia. Tale riduzione non è cumulabile con quella di cui al primo periodo del comma 7 dello stesso articolo.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO/IEC 17000 attestato dalle SOA.

5. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica II.

6. In deroga al comma 4, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità, in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, ultimo capoverso, del Codice dei contratti pubblici, le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, sopra richiamato, si applicano alla garanzia definitiva di cui all'articolo 2.31 del presente CSA.

1.32 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, ai sensi dell'articolo 2.13 del presente CSA, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Nel caso in cui la consegna dei lavori venga effettuata in via di urgenza il termine per produrre la polizza è fissato in giorni 5 dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria ed in ogni caso prima dell'effettivo inizio delle lavorazioni.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate;



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

**Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale"
e ripristino funzionalità linee"**
da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) per un massimale non inferiore all'importo del contratto, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3)

2) per le opere preesistenti: euro 50.000,00 (cinquantamila,00)

3) per demolizioni e sgomberi: euro 10.000,00 (diecimila,00).

b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000 (un milione).

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti

7. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante

1.33 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i documenti del progetto esecutivo. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali relative al completamento delle varie parti d'opera così come definite nel cronoprogramma approvato.

4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Per quanto riguarda i lavori a misura, queste saranno prese in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore, in base alle "unità di misura" indicate nell'elenco prezzi ed allibrate nel "Libretto delle Misure"

6. La contabilità degli oneri per la sicurezza è effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all'importo contrattuale.

7. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

8. Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.

1.34 VARIAZIONE DEI LAVORI

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle modifiche che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal Codice.

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalle normative vigenti.

4. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore avesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

5. Non sono considerate varianti, ai sensi del precedente comma 2, gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell'art. 106, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non comportino modifiche essenziali o sostanziali al contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Codice dei contratti pubblici.

6. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non è alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti pubblici;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal RUP la partecipazione dell'Appaltatore alle riunioni di coordinamento per l'aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi dovuti alle interferenze (DUVRI), in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e tutte la documentazione inerente la dimostrazione dei requisiti tecnici e organizzativi per eseguire le nuove lavorazioni.

8. La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione, redatto dal Direttore lavori, che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.

9. Come previsto dall'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

10. Durante il corso dei lavori l'Appaltatore può proporre alla Direzione Lavori eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della Direzione dei Lavori devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione Appaltante e per metà a favore dell'Appaltatore.

1.35 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, se per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale"
e ripristino funzionalità linee"
da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

1.36 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'elenco prezzi.
2. I prezzi di cui all'allegato elenco si intendono determinati al netto degli oneri relativi alla sicurezza da questa Stazione Appaltante già quantificati e pertanto non soggetti a ribasso.
3. Per i lavori da eseguirsi in più o in meno, si applicheranno i prezzi di cui all'elenco prezzi.
4. Qualora tra i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi come determinati ai sensi del precedente comma 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità
 - a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
 Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:
 - a) Prezzario Opere Pubbliche della Regione Toscana per l'anno in corso.
 - b) Prezzario DEI – Edizione in corso di validità alla data di pubblicazione del bando
5. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

1.37 NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione delle aree di lavoro.
3. L'Appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

1.38 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle prescrizioni previste nel DUVRI:



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

1.39 SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del suddetto Codice.

2. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

3. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 (centomila) euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

4. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

5. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del Subappaltatore, ai sensi dell'articolo 2.49, comma 2, del presente CSA.

6. La Stazione appaltante autorizza il subappalto o il cottimo purché:

- a. l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
- d. sia stata indicata la terna dei subappaltatori in sede di offerta, essendo un appalto di importo superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici e riguardante attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato e, pertanto, non può essere autorizzato.

7. Inoltre, l'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito alle seguenti condizioni:

a) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante

1) di **copia autentica del contratto** di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- l'inserimento delle clausole previste dall'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
- l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al successivo comma 10 lettere a) e b);
- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti pubblici;

2) di **una dichiarazione** circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

3) della documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

4) di una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;

b) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

9. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

10. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che i costi della sicurezza e il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore siano corrisposti al subappaltatore senza alcun ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Computo Metrico per le attività relative agli "Oneri della Sicurezza" questi sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all'esterno dei luoghi di lavoro devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio DVR;

11. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

12. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

13. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n.



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

14. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

15. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del Codice dei contratti pubblici non sono considerati subappalto anche

- a) l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori;
- b) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati presso la Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto d'appalto.

1.39.1 SUBAPPALTO DI ATTIVITA' SOGGETTE A SPECIFICA NORMATIVA

Oltre a quanto disposto nel precedente art. 1.39, il ricorso al subappalto per le attività che riguardano specifiche lavorazioni deve essere integrato da ulteriori documenti previsti dall'attuale quadro normativo ed in particolare per gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, il subappalto deve essere espressamente autorizzato dal Datore di Lavoro Committente e certificato ai sensi del titolo VIII, Capo I, del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, e s.m., e ai lavoratori autonomi.

Per il contratto di subappalto oggetto delle predette lavorazioni, si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011 e nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prot. 9828 del 06/05/2013, "Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 177 del 14/09/2011".

1.40 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei Lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un



anno).

4. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore comunica al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso nelle arre di lavoro dei soggetti sub-affidatari, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerati subappalto si applica l'articolo 2.48 del presente CSA, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

1.41 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione Appaltante, salvo quanto previsto al comma 13 dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di sole forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.

2. In caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

3. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 2.48, comma 2, del presente CSA;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) alle limitazioni di cui agli articoli 2.48, comma 2, e 2.49, comma 3, del presente CSA.

4. Se l'Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

- a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza e i costi della manodopera da liquidare al subappaltatore;
- b) l'individuazione delle categorie OG ed OS, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori.

6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Appaltatore principale.

1.42 ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura



Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice.

2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.

3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo 2.47 del presente CSA.

5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'articolo 2.52 del presente CSA.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti pubblici, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

8. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

9. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

1.43 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del codice degli appalti e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di FIRENZE ed è esclusa la competenza arbitrale.

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro



Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni trattate.

1.44 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANO D'OPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- d) L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 2.22, comma 8, e 2.22, comma 8, del presente CSA.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in nelle aree di lavoro e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato negli ambienti di pertinenza dell'azienda USL Toscana Centro una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività e il personale presente occasionalmente nelle aree di lavoro che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

1.45 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l'Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti; per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

3. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 2.23 e 2.24 del presente CSA.

4. Nel caso il DURC del subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

5. Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.

6. In caso di irregolarità del DURC dell'Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non è già noto; chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
- b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.
- c) se la irregolarità del DURC dell'Appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nell'appalto, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al contratto d'appalto oggetto del presente CSA, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

1.46 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui al precedente articolo 2.21, i seguenti casi:

- a) l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti pubblici;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o [eventuale] ai piani di sicurezza di cui agli articoli 2.40 e 2.41, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso alle aree di lavoro al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 65, comma 5, del presente Capitolato speciale;
- l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, del Codice, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti (4/5) dell'importo del contratto.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

5. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti nelle aree di lavoro, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

1.47 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore, un esemplare del verbale è inviato al Responsabile del Procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore, ove questi lo richieda. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

2. In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Qualora la Stazione Appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera realizzata, ovvero parte della stessa, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che sia stato redatto apposito dettagliato stato di consistenza.

3. A richiesta della Stazione Appaltante, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Stazione Appaltante e, senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene (art. 230 del DPR 207/2010).

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione, di cui all'art. 237 del D.P.R. 207/2010, che al comma 4 richiama quanto disposto dall'art. 234, comma 2 dello stesso decreto, salvo eventuali vizi occulti.

1.49 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni

oggetto del contratto ed ha carattere provvisorio, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

2. Il certificato di regolare esecuzione assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

3. La Stazione Appaltante inviterà l'Appaltatore a prendere cognizione del certificato di regolare esecuzione presso la sede dell'azienda e a firmarlo, per accettazione, entro il termine perentorio di 20 giorni. L'Appaltatore all'atto della firma, può aggiungere le domande che ritiene opportune rispetto alle operazioni di collaudo. Se l'Appaltatore non firma il certificato di regolare esecuzione nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza inserire domande e riserve nei modi di legge, esso è da intendersi come da lui definitivamente accettato.

4. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto



richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

1.48 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

2. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

4. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

1.49 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri e agli obblighi previsti nello Schema di Contratto, ed in genere a tutti gli altri oneri specificati nelle leggi vigenti e nel presente CSA, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver tenuto conto all'atto della determinazione del ribasso offerto e ciò fino al completamento delle operazioni di collaudo:

- a) le opere di recinzione e protezione nonché l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori;
- b) gli oneri per la predisposizione di una valutazione degli aspetti ambientali connessi con le attività nelle aree di lavoro: rumore, vibrazioni e polveri, suolo, acque, vegetazione, traffico, produzione e gestione dei rifiuti;
- c) la predisposizione di un Piano di Demolizione in cui sia evidenziata la previsione di impatto ambientale derivanti dalle modalità di esecuzione delle attività di demolizioni controllate e siano esplicitate le opere di mitigazione necessarie;
- d) l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione relative agli impianti fissi o mobili (Impianto betonaggio, gru, ecc...);
- e) tutte le operazioni di topografia, tracciatura e rilievo dettagliato dello stato di fatto, segnalando eventuali interferenze con le opere progettate ed adeguatamente restituito con sistema computerizzato leggibile;
- f) la sistemazione delle strade e dei collegamenti interni, nonché il mantenimento fino al collaudo della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici e privati adiacenti le opere da eseguire;
- g) le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;
- h) l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un Direttore Tecnico di Cantiere, che fornirà alla Direzione dei Lavori dichiarazione di accettazione dell'incarico, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire. Il nominativo ed il domicilio di tale



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

- tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, alla Stazione Appaltante che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi;
- i) controllo preventivo dello stato di fatto del complesso immobiliare interessato dai lavori, con particolare riguardo al rilievo, verifica e integrazione della mappatura e caratterizzazione dei materiali contenenti amianto e dei materiali pericolosi già effettuata dalla Stazione Appaltante con stesura di apposita relazione descrittiva e documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - j) l'approntamento, la manutenzione e la pulizia entro il recinto e nelle aree adiacenti alle aree di lavoro e nei luoghi designati dalla Direzione dei Lavori, di locali idonei ad uso ufficio del personale di Direzione dei Lavori, secondo le indicazioni e richieste della Direzione dei Lavori stessa;
 - k) la costruzione, di un edificio o prefabbricato da adibirsi a locale mensa, a locale spogliatoi e servizi igienici, dotati questi ultimi anche di un sufficiente numero di docce e latrine provviste di idoneo sistema fognante;
 - l) l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le prove, di ogni tipo e specie, che verranno in ogni tempo ordinate dalla Direzione dei Lavori sui materiali rinvenuti nei fabbricati, in correlazione a quanto prescritto per lo smaltimento dei materiali medesimi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione munendoli dei sigilli controfirmati dalla Direzione dei Lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore;
 - m) l'esecuzione di qualsiasi saggio, prova o verifica che fosse ordinata dalla Direzione dei Lavori su strutture, manufatti e finiture di qualsivoglia tipo, sugli impianti e sulle parti dei medesimi;
 - n) la predisposizione di tutte le apparecchiature e strumentazioni necessarie per i controlli e collaudi in corso d'opera da eseguirsi su tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto, ed a semplice richiesta da parte della Direzione dei Lavori;
 - o) la fornitura e la manutenzione nei locali ove si svolge il lavoro di quanto occorra per l'ordine e la sicurezza come: indumenti protettivi particolari, cartelli di avviso, segnali di pericolo diurni e notturni e quant'altro necessario per la prevenzione di incidenti e infortuni ivi comprese le dotazioni di sicurezza da mettere a disposizione per almeno tre visitatori;
 - p) esecuzione delle opere provvisorie di sostegno e di ogni altro provvedimento necessario per la buona conservazione e l'integrità delle costruzioni oggetto dell'intervento nonché di quelle adiacenti o vie od altro, rimanendo a completo carico dell'Appaltatore il ripristino dell'integrità per gli eventuali danni causati per sua colpa o negligenza;
 - q) le spese per la fornitura di fotografie delle opere nel formato digitale, in numero e frequenza prescritti dalla Direzione dei Lavori comunque in quantità cospicua atte a documentare largamente le modalità di realizzazione dell'opera;
 - r) la riproduzione a richiesta del Committente, nonché ai sensi del presente capitolato, dei grafici, disegni ed allegati vari, relativi alle opere in esecuzione;
 - s) la comunicazione agli enti competenti entro i termini prefissati dagli stessi, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;
 - t) provvedere, a sua cura e spese e sotto la propria completa responsabilità, al ricevimento nelle aree di lavoro, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
 - u) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni previste dal DPR in data 7/1/1956 n. 164 e, per gli argomenti in esso non espressamente disciplinati, dal DPR in data 27/4/1995 n. 547, nonché di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni in vigore al momento dell'esecuzione delle opere. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza;

- v) consentire l'uso anticipato degli spazi che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;
- w) la pulizia quotidiana delle aree e/o locali di intervento e delle vie di transito, con il personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di risulta;
- x) libero accesso da parte della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese di ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte.
- y) lo smobilizzo degli apprestamenti provvisori per la realizzazione dei lavori, se necessario anche in tempi successivi, comprendente demolizioni di basamenti e di vie di corsa, sgombero di baraccamenti, costruzioni provvisorie, attrezzature, macchinari, materiali di risulta ed eccedenti ecc. da eseguire nei termini fissati dalla Direzione dei Lavori e comunque, in chiusura dei Lavori, entro quindici giorni dalla data del Verbale di ultimazione dei lavori;
- z) all'atto della consegna delle aree di lavoro provvedere, a sua cura e spese, a fornire e collocare una tabella, di dimensioni non inferiori a m 1,00 x 2,00, con l'indicazione dei lavori che saranno eseguiti, secondo il testo di seguito riportato (art. 4 l. n. 47/1985), e nel rispetto della Circolare Ministero LLPP 1 Giugno 1990, n.1729/UL
- aa) gli spostamenti delle attrezzature e/o degli impianti in relazione alle necessità di ultimazione dei singoli lavori o porzioni e comunque alle necessità di sviluppo dei lavori;
- bb) la predisposizione di idoneo impianto elettrico, a norma per tutti i locali nei quali si eseguiranno i lavori, in modo tale da assicurare una normale percorribilità del complesso; dovrà inoltre essere prevista, se necessario, la segnalazione di ostacolo per aeromobili secondo la normativa vigente;
- cc) la diligente ed esatta esecuzione delle misurazioni, tracciati e rilievi che fossero richiesti dalla Direzione dei Lavori, relativi alle opere oggetto dell'Appalto da eseguirsi e già eseguite; l'impresa è tassativamente tenuta a segnalare ogni discordanza rispetto ai disegni ed alle prescrizioni contrattuali che dovesse riscontrare durante l'esecuzione dei lavori;
- dd) l'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richieste dalla Direzione dei Lavori;
- ee) la predisposizione e la gestione di magazzini necessari per il ricovero dei materiali sia dell'Appaltatore sia delle Imprese dirette fornitrici della Stazione Appaltante;
- ff) ogni operazione di collaudo per i lavori e per le forniture fatte dall'Impresa;
- gg) fornire agli enti erogatori dei pubblici servizi (acqua, gas, telefono, etc.) che eventualmente interverranno per i previsti allacciamenti, tutte le necessarie assistenze quali scavi, rinterrati, aperture e chiusure di tracce, esecuzione di manufatti e quant'altro esplicitamente richiesto dai tecnici degli enti stessi;
- hh) gli oneri e le spese relative a diritti, licenze, concessioni, autorizzazioni e quanto altro richiesto e necessario per dare l'oggetto dell'appalto eseguito a regola d'arte, completo e



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

- fruibile;
- i) la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento inerente all'igiene e alla sicurezza dei lavoratori, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei Lavori;
 - j) l'eventuale abbattimento di alberi, su indicazione della Direzione dei Lavori, che insistono sulle zone interessate dai lavori, compreso il taglio di siepi e l'estirpazione delle ceppaie;
 - kk) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni;
 - l) il risarcimento dei danni, che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni La Stazione Appaltante ed il suo personale;
 - mm) le riparazioni dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;
 - m) l'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo 1893, n. 184 e Regolamento 14 gennaio 1894, n. 19), nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito;
 - oo) l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e normative vigenti di competenza dell'Appaltatore e del costruttore;
 - pp) la consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo;
 - qq) le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le tasse di registro e di bollo principali e complementari; le spese per le copie di ogni documento e disegno anche in corso d'opera, etc.;
 - rr) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici obbligatori deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna;
 - ss) il DUVRI potrà essere oggetto di aggiornato e coordinato, a cura del Responsabile dei Lavori, per tutte le imprese operanti nei luoghi di lavoro;
 - tt) il direttore tecnico di cantiere, ai sensi del disposto dell'art. 18 comma 8 Legge n. 55/1990 vigente è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
 - uu) oneri di eventuale apertura e coltivazione delle cave di prestito, oneri di ricerca e ed ottenimento delle aree di discarica sia pubbliche che private debitamente autorizzate;
 - vv) gli oneri per trasporto e smaltimento di tutti i materiali prodotti durante l'attività di demolizione
 - ww) tutti gli oneri diretti ed indiretti, i mancati utili, ed ogni altra spesa derivante dall'eventuale differimento del tempo di esecuzione delle opere, salvo solo quanto imputabile a colpa del Committente;
 - xx) gli oneri che dovessero derivare da aumenti o diminuzioni, del costo del materiale o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del corrispettivo dell'appalto, restando espressamente esclusa l'applicabilità dell'art. 1664, 1° comma C.C.;
 - yy) tutti gli altri oneri ed obblighi indicati come a carico dell'Appaltatore nella documentazione



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale" e ripristino funzionalità linee"

da eseguirsi presso il Presidio Misericordia e Dolce.

contrattuale e, in generale, ogni altro onere, anche se non esplicitamente espresso, che non sia stato nella documentazione contrattuale posto esplicitamente a carico dell'ente, compreso l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta e quant'altro necessario per dare l'opera completa, funzionante e fruibile, nel rispetto dei tempi e dei costi preventivati in sede di offerta e successivamente definiti nel contratto di appalto di competenza dell'Appaltatore;

- zz) l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere previsionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali in generale;
- aaa) l'impresa dovrà altresì osservare nella realizzazione delle opere le prescrizioni eventualmente impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dagli altri organi ed Enti istituzionalmente competenti;
- bbb) gli oneri e tutti gli obblighi imposti dalla Legge n. 68/1999 in tema di diritto al lavoro per i disabili;
- ccc) la predisposizione a totale carico dell'Appaltatore degli elaborati di fine lavori, rappresentativi dell'esatto stato di fatto così come costruito, comprensivi di disegni, schemi, relazioni; il tutto su supporto cartaceo in numero due copie e supporto informatico;

2. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (ConSORZI, privati, ANAS, ENEL, TELECOM e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

1.50 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è obbligato:

- a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
- b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c. a consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le eventuali fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e/o ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si riferiscono a lavorazioni, eventuali ulteriori conferimenti non previsti in progetto o prestazioni non previste in progetto che si giustificano economicamente mediante fattura;
- d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori per quanto non già ricompreso nelle opere a corpo o misura comprese nel contratto;
- e. all'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà produrre alla Direzione dei Lavori un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'Appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la Direzione delle lavorazioni da eseguire, che dovrà essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per l'edilizia. L'Appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l'elenco di cui sopra con copia del libro matricola.



1.51 CUSTODIA DELLE AREE DI LAVORO

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela delle aree di lavoro, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.
2. Pertanto la guardiania delle opere realizzate si intende estesa anche al periodo intercorrente dalla data di ultimazione dei lavori fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione (che si intende collaudo provvisorio).
3. Qualora l'emissione di detto certificato ritardi, oltre i termini stabiliti 3 mesi per il collaudo provvisorio, salvo che ciò non dipenda da responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo è da ritenersi sollevato dall'onere soprarichiamato.
4. In assenza di specifiche disposizioni da parte della Stazione Appaltante, non potrà essere riconosciuto alcun indennizzo economico a favore dell'impresa, per la protrazione dell'eventuale guardiania oltre i termini sopra stabiliti.

1.52 DANNI DA FORZA MAGGIORE

1. Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori, se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
 al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
6. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura del 10%.

1.53 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

**Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale"
e ripristino funzionalità linee"**
da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

- a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione e all'esecuzione dei lavori;
 - d. le spese, compreso le spese di bollo, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale, DM145/2000.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto; l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono IVA esclusa.

1.54 ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'ENTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Oltre agli oneri, previsti nel contratto d'appalto e nel presente capitolato, sono a carico della Stazione Appaltante:

1. La messa a disposizione delle aree necessarie e idonee per la costruzione di tutte le opere, nonché quelle necessarie per il deposito dei materiali di smontaggio;
2. Lo spostamento dei servizi e sotto servizi e relative autorizzazioni, salvo quanto già compreso nel progetto posto a base di gara e fatti salvi gli oneri contemplati come a carico dell'Appaltatore al precedente articolo.
3. Le spese degli allacciamenti definitivi ai pubblici esercizi (acqua, energia elettrica etc.) e le relative servitù di passaggio.
4. Il rimborso dell'IVA nella misura di legge.

1.55 DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

1.56 DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, nel caso di affidamento di incarichi di



**Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale"
e ripristino funzionalità linee"**
da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

1.57 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore acconsente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, per se e per tutti i subappaltatori e/o sub contraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dai medesimi forniti nell'ambito delle attività di manutenzione nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di manutenzione sulla base delle informazioni di seguito riportate.

2. Per trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.

3. L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di manutenzione per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dare esecuzione ad obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
- per dare esecuzione a prestazioni convenute.

4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

6. L'Appaltatore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:

- diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
- diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
- diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati,
- diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Il Responsabile del Procedimento
Per .Ind. Gianluca Pardini

Il Direttore della SOC Manutenzione immobili
e gestione investimenti
Ing. Gianluca Gavazzi



**Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale"
e ripristino funzionalità linee"**
da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

1.58 ALLEGATO A) Elenco elaborati integranti il progetto

Rif Tavola	Descrizione elaborato	Formato	Scala
RT	Relazione Tecnica	A4	-
RS	Relazione Specialistica	A4	-
CP	Cronoprogramma dei Lavori	A4	-
PMO	Piano di manutenzione dell'opera	A4	-
CME.Rev.02	Computo metrico estimativo lavori a corpo e misura	A4	-
CME.Sic.Rev .02	Computo metrico estimativo oneri della sicurezza	A4	-
CM	Computo metrico		
AP	Analisi nuovi prezzi unitari	A4	-
QIM	Quadro incidenza manodopera	A4	-
EPU	Elenco Prezzi Unitari	A4	-
E01	Planimetria Ubicazione quadro elettrico Generale, quadro UPS e quadro Mensa, Stato Attuale, e sovrapposto vano tecnico , Schema a blocchi intervento su quadri elettrici	A1	1:200- 1:100 1:50
E02	Quadro portineria Vecchia B1/PT.Q8	A4	-
E03	Quadro Mensa B1/PT.Q30	A4	-
E04	Quadro UPS	A4	-
DUVRI	DUVRI	A4	



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale"
e ripristino funzionalità linee"
da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

1.59 ALLEGATI B) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI

Allegato «B»	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012
Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi	
<i>Il sottoscritto</i>	
.....	
<i>in qualità di rappresentante legale dell'impresa</i>	
.....	
dichiara:	
<i>che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182; - la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; - la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; - la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); - la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); - la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; - art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989; - la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazioni relative al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza). 	
<i>Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.</i>	
Convenzioni fondamentali dell'ILO:	
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138;	
Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)	
<ul style="list-style-type: none"> - I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione. 	
<ul style="list-style-type: none"> - L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni. 	
<ul style="list-style-type: none"> - I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo. 	
Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)	
<ul style="list-style-type: none"> - E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso. 	
Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)	
<ul style="list-style-type: none"> - Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale. 	
Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)	
<ul style="list-style-type: none"> - I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva. 	
Firma:	
Data:	
Timbro	



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Lavori di rifacimento del quadro generale "Vecchio Ospedale"
e ripristino funzionalità linee"
da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce.

1.60 ALLEGATO C) CARTELLONISTICA

Allegato «C»																						
<p>Ente appaltante: _____ Ufficio competente: _____</p> <p style="text-align: right;">UFFICIO TECNICO</p> <p>Dipartimento/Settore/Unità operativa _____ LAVORI DI</p> <hr/> <p>Progetto approvato con _____ del _____ n. _____ del _____</p> <p style="text-align: center;">Progetto esecutivo:</p> <p style="text-align: center;">DL: _____</p> <p>Progetto esecutivo opere in c.a. _____ DL opere in c.a. _____</p> <p>Progettista dell'impianto _____ Progettista dell'impianto _____ Progettista dell'impianto _____ Responsabile dei lavori: _____ Coordinatore per la progettazione: _____ Coordinatore per l'esecuzione: _____</p> <p>Durata stimata in uomini x giorni: _____ Notifica preliminare in data: _____ <input type="checkbox"/></p> <p>Responsabile unico del procedimento: _____</p> <p style="text-align: center;">IMPORTO DEL PROGETTO: euro _____ IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: euro _____ ONERI PER LA SICUREZZA: euro _____ IMPORTO DEL CONTRATTO: euro _____</p> <p style="text-align: center;"><i>Gara in data _____, offerta di ribasso del _____ %</i></p> <p>Impresa esecutrice: _____ con sede _____ Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _____ _____, classifica _____ _____, classifica _____</p> <p>direttore tecnico del cantiere: _____</p>																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 35%;"><i>subappaltatori:</i></th> <th colspan="2" style="width: 40%;"><i>per i lavori di</i></th> <th style="width: 25%;"><i>Importo lavori subappaltati</i></th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;"><i>Categoria</i></th> <th style="width: 25%;"><i>descrizione</i></th> <th style="width: 5%;"><i>Euro</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">1.1.2 Intervento finanziato con fondi propri (<i>oppure</i>) Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____ prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____</p> <p>1.1.3 Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio _____</p> <p>1.1.4 telefono: _____ fax: _____ http://www. _____ .it E-mail: _____ @ _____</p>				<i>subappaltatori:</i>	<i>per i lavori di</i>		<i>Importo lavori subappaltati</i>	<i>Categoria</i>	<i>descrizione</i>	<i>Euro</i>												
<i>subappaltatori:</i>	<i>per i lavori di</i>		<i>Importo lavori subappaltati</i>																			
	<i>Categoria</i>	<i>descrizione</i>	<i>Euro</i>																			

Empoli, li

Trasmessa via PEC

Spett.le

PEC

Oggetto: LETTERA CONTRATTO N. ___/___ (CIG _____) CUP E38C15000090007 per LAVORI DI RIFACIMENTO DEL QUADRO GENERALE "VECCHIO OSPEDALE" E RIPRISTINO FUNZIONALITA' LINEE DA ESEGUIRE PRESSO IL PRESIDIO "MISERICORDIA E DOLCE" DI PRATO - art. 32, co. 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. a seguito della procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. c), dello stesso decreto.

Con determinazione dirigenziale n. ___ del ___/___/___, dichiarata efficace con determinazione dirigenziale n. ___ del ___, immediatamente esecutiva, è stata aggiudicata la procedura negoziata in oggetto a favore di codesta Impresa.

Lo specifico affidamento in oggetto è regolato dalle condizioni sotto riportate.

La presente costituisce contratto di appalto, concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio, mediante scambio di lettere, così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, s.m., firmato digitalmente per l'Azienda USL Toscana centro dal Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo.

Si allega, infine, alla presente analogo schema di lettera contratto da restituire per PEC, firmato digitalmente dal legale rappresentante di Codesto operatore economico.

**SINTESI DI RIEPILOGO DEL CONTRATTO
PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL QUADRO GENERALE "VECCHIO
OSPEDALE" E RIPRISTINO FUNZIONALITA' LINEE DA ESEGUIRE PRESSO IL
PRESIDIO "MISERICORDIA E DOLCE" di PRATO**

CIG: _____ - CUP: E38C15000090007

Responsabile Unico del Procedimento: Collaboratore tecnico, Perito Industriale, Gianluca Pardini.

Direttore dei Lavori: Collaboratore tecnico, Perito Industriale, Edoardo Tummino.

Affidatario:

Importo a base d'asta: € 160.572,39, al netto di IVA.

Ribasso d'asta: ___%

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 4.614,83, al netto di IVA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Premesse e Allegati.

1. Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono come integralmente riportate al presente articolo.
2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, sebbene non tutti allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere, come dichiarato in sede di gara a parte per la loro esatta individuazione, quali

Azienda USL Toscana centro



Dr. Gabriele Marconcini
Direttore SOC Appalti e Supporto
Amministrativo
Via dei cappuccini,79
50053 – Empoli (Fi)
Telefono: 0571/702208
Email:
gabriele.marconcini@uscentro.to
scana.it

strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse, i quali assumono valore gerarchico, rispetto al contratto e fra di loro, nell'ordine in cui sono di seguito elencati:

- a) il capitolato generale di appalto, D.M. 145/2000, per le parti ancora in vigore;
- b) il capitolato speciale d'appalto, di seguito denominato per brevità CSA;
- c) gli elaborati grafici progettuali e gli altri atti del progetto esecutivo;
- d) l'elenco prezzi unitari;
- e) il computo estimativo metrico;
- f) il DUVRI;
- g) il cronoprogramma dei lavori;
- h) le polizze di garanzia;

3. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

Articolo 2. - OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1. La Stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa.
- 2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Codice dei contratti.

Articolo 3. - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale ammonta a €..... (diconsi di cui

- a) €..... (diconsi) oggetto dell'offerta di ribasso
- b) €..... (diconsi.....) per oneri per la sicurezza

- 1. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
- 2. Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" come riportato nel CSA.
- 3. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti e le condizioni previste nel CSA.

Articolo 4. - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 5. - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.

- 1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di _____, Via _____ n° _____.
- 2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante Bonifico Bancario.



Dr. Gabriele Marconcini
 Direttore SOC Appalti e Supporto
 Amministrativo
 Via dei cappuccini,79
 50053 – Empoli (FI)
 Telefono: 0571/702208
 Email:
 gabriele.marconcini@uslcentro.to
 scana.it

3. Ove non diversamente disposto successivamente, mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito c/o _____ - sul conto corrente dedicato di cui all'art.3 della Legge n°136/2010 e s.m.i. - codice IBAN: _____.

4. Le persone delegate ad operare sul conto dedicato avanti indicato sono:

_____ Codice fiscale _____.

_____ Codice fiscale _____.

5. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

6. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 7. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

8. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6. - TERMINI PER L'INIZIO

E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta, e tutti i dati necessari per consentire alla stessa la richiesta del DURC anche per le eventuali imprese subappaltatrici.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 45 (**quarantacinque**) **giorni** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dagli art. 1.11 e 1.12 del CSA.

Articolo 7. - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi e con le precisazioni dell'articolo 106 del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

2. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del

Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

3. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dagli articoli 1.15 e 1.16 del CSA.

Articolo 8. - PENALE PER I RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari allo 1.00‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. La stessa penale trova applicazione, con le modalità previste dall'art. 1.17 del CSA, anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto disposto dal CSA.

Articolo 9. - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri e la cartellonistica di cantiere;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, con requisiti idonei in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 10. - CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. Per la valutazione del lavoro a corpo e del lavoro a misura si richiama quanto disposto dall'art. 1.33 del CSA.
3. Le misurazioni e i rilevamenti dei lavori a misura sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 11. - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'art.106, comma 1, del Codice dei Contratti.

Articolo 12. - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base agli artt.106 e 107 del Codice dei contratti.

Articolo 13. - PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI A SALDO E TRACCIABILITÀ DEI

PAGAMENTI

1. All'Appaltatore sarà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, un'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.
 2. All'appaltatore verrà corrisposto il pagamento in acconto quando i lavori eseguiti, contabilizzati, ai sensi dell'art. 1.33 del CSA, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa ai costi per la sicurezza, al netto della ritenuta dell'0,50% e al netto dell'importo dell'anticipazione, raggiungono la somma dell'importo contrattuale.
 3. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 1.23 del CSA. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
 4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
 5. Il certificato di pagamento è emesso dal Responsabile del procedimento entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL, ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, come modificato dal comma 586 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
 6. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, **previa emissione** di fatturazione elettronica e, a tal fine si comunicano i seguenti codici: **Codice Univoco Ufficio (C27NVZ) - Codice IPA (auslct)**.
 7. L'IVA è a carico di questa Azienda. Si applica l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
 8. Ai sensi del comma 2 bis, dell'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.04.2014, convertito in legge n. 89 del 23.06.2014, la fattura deve riportare **obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG _____)** senza il quale non è possibile procedere al pagamento della stessa.
 9. L'Appaltatore si impegna, inoltre ad inserire nelle fatture il numero dell'ordine (laddove presente) e il Codice **CUP: E 38C15000090007**.
 10. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore in forza del presente contratto, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è effettuato entro 90 (NOVANTA) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione. Il conto finale è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori, accertata con apposito atto, è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione e della regolarità contributiva.
- Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione da parte dell'Appaltatore di una garanzia fidejussoria, ai sensi del comma 6 dell'articolo 103 del Codice, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- Per i termini e le condizioni di costituzione della garanzia di cui al precedente comma, si richiama quanto disposto dall'articolo 1.23 del CSA.

12. In merito alla tracciabilità dei pagamenti:

- L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.
- L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- in caso di inadempienza dell'Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

Articolo 14. - RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura di legge. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito agli articoli 1.24 e 1.25 del CSA.

Articolo 15. – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accertazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo, ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010 che viene richiamato dall'art. 237, comma 2, dello stesso Decreto.

Articolo 16. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, di seguito denominato Codice di comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a "qualsiasi titolo" costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.
2. L'Appaltatore dà atto che la Stazione appaltante ha trasmesso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Codice di comportamento di cui al precedente comma.
3. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del Codice di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
4. Un'eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dalla Stazione

appaltante, comporterà la contestazione per iscritto dell'addebito, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero non fondate, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

5. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 del D.lgs. n°81/2008 e s.m.i.
- j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- k) non assolvimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

6. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

7. Il recesso potrà essere esercitato anche per l'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 s.m.i e successive modificazioni. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.

8. La Stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016, la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

9. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della lettera inviata per posta certificata con la quale la Stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso, la Stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. E' escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 c.c.

Articolo 17 – CONTROVERSIE

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, nel caso in cui l'importo economico possa variare tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale, acquisita la relazione del Direttore dei lavori, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 205 del Codice dei Contratti, può nominare un esperto che, acquisita immediatamente la relazione riservata del

direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro quarantacinque giorni. La proposta può essere elaborata anche dallo stesso responsabile del procedimento. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. A norma dell'articolo 205, comma 1, del Codice dei contratti, l'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 15% dell'importo contrattuale.
3. Qualora non si giunga ad accordo bonario, sarà eseguito un arbitrato con le modalità indicate nell'art. 209 del Codice dei Contratti.
4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Prato con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui al CSA.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo al CSA.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 19. - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore "informa" le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

Articolo 20. - SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori, che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
3. Il contratto di subappalto deve contenere le clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Restano comunque fermi i divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 105, comma 5, del Codice dei contratti.
5. Il pagamento dei subappaltatori è disciplinato dall'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti.
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di inadempienza contributiva e retributiva e regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art.30 del Codice dei Contratti.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama quanto stabilito all'art. 1.39 del CSA e, per il subappalto di attività soggette a specifica normativa, a quanto disposto all'art. 1.39.1 dello stesso CSA.

Articolo 21. - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza assicurativa numero _____ del _____ rilasciata dalla _____, per l'importo di € _____ = pari al ___% (___) dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.



Articolo 22. -OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Ai sensi dell'art. 2049 del CC, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo una polizza assicurativa, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e cessazione alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione, numero _____ del _____, rilasciata dalla _____, per un massimale non inferiore all'importo del contratto, al netto degli importi di seguito indicati:

- a) per le opere preesistenti € 50.000,00 (euro cinquantamila/00);
- b) per demolizioni e sgomberi: € 10.000,00 (euro diecimila/00).

La polizza assicurativa, di cui al precedente comma 2, deve assicurare l'Azienda anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori (RCT), per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000 (un milione).

Azienda USL Toscana centro



TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento e il capitolato generale d'appalto, quest'ultimo per la parte in vigore.

Articolo 24. - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

- 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
- 2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 3. Poiché l'esecuzione delle opere di cui trattasi è soggetta ad IVA, il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato di cui all'art. 10 – punto quattro della L. 633/1972 e dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Conformemente a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 33 della Legge 6 agosto 1954 n. 603 e dell'articolo 3 della Legge 12 febbraio 1968 n. 132, tutte le spese del presente atto sono a carico dell'appaltatore senza diritto a rivalsa.

Art. 25 – Disposizioni finali

1. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della trasmissione mediante PEC dall'affidatario alla Stazione Appaltante della lettera contratto, debitamente sottoscritta con firma digitale.

Dr. Gabriele Marconcini

 (firmato digitalmente)

Dr. Gabriele Marconcini
 Direttore SOC Appalti e Supporto
 Amministrativo
 Via dei cappuccini,79
 50053 – Empoli (Fi)
 Telefono: 0571/702208
 Email:
 gabriele.marconcini@uslcentro.to
 scana.it

Allegato n.1: Copia da restituire

....., li
Trasmessa via PEC

Spett.le
Azienda USL Toscana Centro
SOC Appalti e supporto amministrativo
Dipartimento Area Tecnica
pec: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it

Azienda USL Toscana centro

Oggetto: LETTERA CONTRATTO N. __/__/____ (CIG _____) CUP E38C15000090007 per LAVORI DI RIFACIMENTO DEL QUADRO GENERALE "VECCHIO OSPEDALE" E RIPRISTINO FUNZIONALITA' LINEE DA ESEGUIRE PRESSO IL PRESIDIO "MISERICORDIA E DOLCE" DI PRATO - art. 32, co. 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. a seguito della procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. c), dello stesso decreto.



Facendo seguito alla Vs. nota datata __/__/____, prot. n. _____, si invia la presente lettera contratto così come da Voi trasmessa in allegato alla nota richiamata, debitamente firmata digitalmente dal legale rappresentante della Impresa _____, così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

**SINTESI DI RIEPILOGO DEL CONTRATTO
PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL QUADRO GENERALE "VECCHIO
OSPEDALE" E RIPRISTINO FUNZIONALITA' LINEE DA ESEGUIRE PRESSO IL
PRESIDIO "MISERICORDIA E DOLCE" DI PRATO**

CIG: _____ - CUP: E38C15000090007

Responsabile Unico del Procedimento: Collaboratore tecnico, Perito Industriale, Gianluca Pardini.

Direttore dei Lavori: Collaboratore tecnico, Perito Industriale, Edoardo Tummino.

Affidatario:

Importo a base d'asta: € 160.572,39, al netto di IVA.

Ribasso d'asta: __%

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 4.614,83, al netto di IVA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Premesse e Allegati.

1. Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono come integralmente riportate al presente articolo.
2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, sebbene non tutti allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere, come dichiarato in sede di gara a parte per la loro esatta individuazione, quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse, i quali assumono valore gerarchico, rispetto al contratto e fra di loro, nell'ordine in cui sono di seguito elencati:
 - a) il capitolato generale di appalto, D.M. 145/2000, per le parti ancora in vigore;

Dr. Gabriele Marconcini
Direttore SOC Appalti e Supporto
Amministrativo
Via dei cappuccini,79
50053 - Empoli (FI)
Telefono: 0571/702208
Email:
gabriele.marconcini@uslcentro.to
scana.it

- b) il capitolato speciale d'appalto, di seguito denominato per brevità CSA;
- c) gli elaborati grafici progettuali e gli altri atti del progetto esecutivo;
- d) l'elenco prezzi unitari;
- e) il computo estimativo metrico;
- f) il DUVRI;
- g) il cronoprogramma dei lavori;
- h) le polizze di garanzia;

3. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

Articolo 2. - OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1. La Stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa.
- 2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Codice dei contratti.

Articolo 3. - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale ammonta a C..... (diconsi) di cui

- a) €..... (diconsi) oggetto dell'offerta di ribasso
- b) €..... (diconsi.....) per oneri per la sicurezza

- 1. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
- 2. Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" come riportato nel CSA.
- 3. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti e le condizioni previste nel CSA.

Articolo 4. - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 5. - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.

- 1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di _____
Via _____ n° _____.
- 2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante Bonifico Bancario.
- 3. Ove non diversamente disposto successivamente, mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito c/o _____ - sul conto corrente dedicato di cui all'art.3 della Legge n°136/2010 e s.m.i. - codice IBAN:



Dr. Gabriele Marconcini
 Direttore SOC Appalti e Supporto
 Amministrativo
 Via dei cappuccini,79
 50053 – Empoli (FI)
 Telefono: 0571/702208
 Email:
 gabriele.marconcini@uslcentro.to
 scana.it

4. Le persone delegate ad operare sul conto dedicato avanti indicato sono:

_____ Codice fiscale _____

_____ Codice fiscale _____

5. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

6. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 7. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

8. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6. - TERMINI PER L'INIZIO

E 1. L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Fedile, ove dovuta, e tutti i dati necessari per consentire alla stessa la richiesta del DURC anche per le eventuali imprese subappaltatrici.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 45 (**quarantacinque**) **giorni** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dagli art. 1.11 e 1.12 del CSA.

Articolo 7. - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi e con le precisazioni dell'articolo 106 del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

2. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima

maggior durata della sospensione.

3. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dagli articoli 1.15 e 1.16 del CSA.

Articolo 8. - PENALE PER I RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari allo 1.00‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. La stessa penale trova applicazione, con le modalità previste dall'art. 1.17 del CSA, anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto disposto dal CSA.

Articolo 9. - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri e la cartellonistica di cantiere;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, con requisiti idonei in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 10. - CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. Per la valutazione del lavoro a corpo e del lavoro a misura si richiama quanto disposto dall'art. 1.33 del CSA.
3. Le misurazioni e i rilevamenti dei lavori a misura sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 11. - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'art.106, comma 1, del Codice dei Contratti.

Articolo 12. - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base agli artt.106 e 107 del Codice dei contratti.

Articolo 13. - PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI A SALDO E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. All'Appaltatore sarà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, un'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento

dell'importo contrattuale.

2. All'appaltatore verrà corrisposto il pagamento in acconto quando i lavori eseguiti, contabilizzati, ai sensi dell'art. 1.33 del CSA, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa ai costi per la sicurezza, al netto della ritenuta dell'0,50% e al netto dell'importo dell'anticipazione, raggiungono la somma dell'importo contrattuale.

3. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 1.23 del CSA. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il certificato di pagamento è emesso dal Responsabile del procedimento entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL, ai sensi dell'articolo 113 bis del Codice, come modificato dal comma 586 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

6. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, **previa emissione** di fatturazione elettronica e, a tal fine si comunicano i seguenti codici: **Codice Univoco Ufficio (C27NVZ) - Codice IPA (auslto).**

7. L'IVA è a carico di questa Azienda. Si applica l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

8. Ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.04.2014, convertito in legge n. 89 del 23.06.2014, la fattura deve riportare **obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG _____)** senza il quale non è possibile procedere al pagamento della stessa.

9. L'Appaltatore si impegna, inoltre ad inserire nelle fatture il numero dell'ordine (laddove presente) e il Codice CUP: **E 38C15000090007.**

10. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore in forza del presente contratto, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è effettuato entro 90 (NOVANTA) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione. Il conto finale è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori, accertata con apposito atto, è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione e della regolarità contributiva.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione da parte dell'Appaltatore di una garanzia fidejussoria, ai sensi del comma 6 dell'articolo 103 del Codice, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Per i termini e le condizioni di costituzione della garanzia di cui al precedente comma, si richiama quanto disposto dall'articolo 1.23 del CSA.

12. In merito alla tracciabilità dei pagamenti:

- l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.

Dr. Gabriele Marconcini
Direttore SOC Appalti e Supporto
Amministrativo
Via dei cappuccini,79
50053 – Empoli (Fi)
Telefono: 0571/702208
Email:
gabriele.marconcini@uslcentro.to
scana.it

Azienda USL Toscana centro



- l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- in caso di inadempienza dell'Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

Articolo 14. - RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura di legge. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito agli articoli 1.24 e 1.25 del CSA.

Articolo 15. - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo, ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010 che viene richiamato dall'art. 237, comma 2, dello stesso Decreto.

Articolo 16. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, di seguito denominato Codice di comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a "qualsiasi titolo" costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.
2. L'Appaltatore dà atto che la Stazione appaltante ha trasmesso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Codice di comportamento di cui al precedente comma.
3. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del Codice di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
4. Un'eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dalla Stazione appaltante, comporterà la contestazione per iscritto dell'addebito, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero non fondate, la

Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

5. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 del D.lgs. n°81/2008 e s.m.i.
- j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- k) non assolvimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

6. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

7. Il recesso potrà essere esercitato anche per l'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 s.m.i e successive modificazioni. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.

8. La Stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016, la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

9. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della lettera inviata per posta certificata con la quale la Stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso, la Stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. E' escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 c.c.

Articolo 17 – CONTROVERSIE

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, nel caso in cui l'importo economico possa variare tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale, acquisita la relazione del Direttore dei lavori, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 205 del Codice dei Contratti, può nominare un esperto che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro quarantacinque giorni. La

proposta può essere elaborata anche dallo stesso responsabile del procedimento. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. A norma dell'articolo 205, comma 1, del Codice dei contratti, l'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 15% dell'importo contrattuale.
3. Qualora non si giunga ad accordo bonario, sarà eseguito un arbitrato con le modalità indicate nell'art. 209 del Codice dei Contratti.
4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Prato con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui al CSA.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo al CSA.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 19. - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore "informa" le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

Articolo 20. - SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori, che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti previsti dal normativa vigente in materia.
3. Il contratto di subappalto deve contenere le clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Restano comunque fermi i divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 105, comma 5, del Codice dei contratti.
5. Il pagamento dei subappaltatori è disciplinato dall'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti.
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di inadempienza contributiva e retributiva e regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art.30 del Codice dei Contratti.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama quanto stabilito all'art. 1.39 del CSA e, per il subappalto di attività soggette a specifica normativa, a quanto disposto all'art. 1.39.1 dello stesso CSA.

Articolo 21. - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza assicurativa numero _____ del _____ rilasciata dalla _____, per l'importo di € _____ = pari al ____% (____) dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 22. -OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Ai sensi dell'art. 2049 del CC, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse,



Dr. Gabriele Marconcini
 Direttore SOC Appalti e Supporto
 Amministrativo
 Via dei cappuccini,79
 50053 – Empoli (FI)
 Telefono: 0571/702208
 Email:
 gabriele.marconcini@uslcentro.to
 scana.it

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo una polizza assicurativa, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e cessazione alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione, numero _____ del _____, rilasciata dalla _____, per un massimale non inferiore all'importo del contratto, al netto degli importi di seguito indicati:

- a) per le opere preesistenti € 50.000,00 (euro cinquantamila/00);
- b) per demolizioni e sgomberi: € 10.000,00 (euro diecimila/00).

La polizza assicurativa, di cui al precedente comma 2, deve assicurare l'Azienda anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori (RC1), per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000 (un milione).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento e il capitolato generale d'appalto, quest'ultimo per la parte in vigore.

Articolo 24. - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Poiché l'esecuzione delle opere di cui trattasi è soggetta ad IVA, il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato di cui all'art. 10 – punto quattro della L. 633/1972 e dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Conformemente a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 33 della Legge 6 agosto 1954 n. 603 e dell'articolo 3 della Legge 12 febbraio 1968 n. 132, tutte le spese del presente atto sono a carico dell'appaltatore senza diritto a rivalsa.

Art. 25 – Disposizioni finali

1. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della trasmissione mediante PEC dall'affidatario alla Stazione Appaltante della lettera contratto, debitamente sottoscritta con firma digitale.

Letto confermato e sottoscritto.

L'Appaltatore

(firmato digitalmente)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 del C.C., l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato una precedente offerta di prezzo che è confermata mediante la sottoscrizione del presente contratto, dichiara d'aver l'esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed in particolare dei sotto elencati articoli:

Articolo 5. - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

Articolo 6. - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Articolo 8. - PENALE PER I RITARDI.

Articolo 16. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Articolo 18. - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

Articolo 22. - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Articolo 24. - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

Art. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

Letto confermato e sottoscritto.

L'Appaltatore

(firmato digitalmente)

Azienda USL Toscana centro



Dr. Gabriele Marconcini
Direttore SOC Appalti e Supporto
Amministrativo
Via dei cappuccini,79
50053 – Empoli (FI)
Telefono: 0571/702208
Email:
gabriele.marconcini@uslcentro.to
scana.it

QUADRO ECONOMICO dell'INTERVENTO		
<i>LAVORI DI RIFACIMENTO DEL QUADRO GENERALE DI B.T. "VECCHIO OSPEDALE" DEL PRESIDIO "MISERICORDIA E DOLCE" DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - SEDE DI PRATO</i>		
A Lavori a base di gara		
A1	OS30	€ 160.572,39
A2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza	€ 4.614,83
TOTALE (A) LAVORI		€ 165.187,22
B Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	
B2	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 20.000,00
B3	Spese tecniche per progettazione strutture, direzione operativa strutture, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera, contabilità, ecc. compresi oneri previdenziali	€ 8.000,00
B3-a	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.	€ 3.303,74
B4	Attività di consulenza e supporto	€ -
B5	Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione (D.Lgs 163/06 art.90, comma 5 e D.P.R. 207/10 art. 270 e s.m.i.)	€ -
B6	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	€ 1.000,00
B7	Contributo Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici	€ 225,00
B8	Bolli e spese per pratiche autorizzative	€ 60,00
B9	IVA 22% su importo totale dei lavori	€ 36.341,19
B10	IVA 22% su B1, B2, B3, B4, B6	€ 6.380,00
TOTALE (B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 75.309,93
IMPORTO TOTALE (A+B)		€ 240.497,15